



COMUNE DI LAURIA (PZ)

Guida TARSU

1. COS'E' LA "TARSU"

Un efficiente servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di spazzamento delle strade tutela la nostra salute e l'ambiente in cui viviamo, garantendoci una miglior qualità della vita .

Il Comune , per legge, gestisce in regime di privativa questo importantissimo servizio, i cui costi vengono finanziati con il gettito della tassa sui rifiuti (detta TARSU) che sono tenuti a pagare tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di un locale o di un'area operativa in relazione tipo di utilizzo che ne fanno.

Infatti, ogni superficie (coperta o scoperta) , a seconda del tipo di uso cui viene destinata, è idonea a produrre una certa qualità e quantità di rifiuti.

Detti rifiuti, se di tipo urbano o assimilato (ossia se si tratta di rifiuti provenienti dalle abitazioni o ad essi assimilabili per qualità o quantità), devono essere obbligatoriamente conferiti al pubblico servizio di raccolta, che provvede alla loro raccolta e dal loro smaltimento.

La potenziale produttività di rifiuti di vari tipi di uso di un locale o di un'area viene soppesata nella quantificazione delle varie tariffe (in base alle quali viene calcolata la tassa a carico di ogni fruitore del servizio), mentre l'ampiezza della superficie rileva nella fase di calcolo della tassa a carico di ogni contribuente, quando la relativa tariffa/mq viene moltiplicata per il numero di mq di superficie tassabile a disposizione del contribuente.

L'autodichiarazione dei dati in base a cui applicare la tassa è un obbligo per il contribuente (art.70 del D.Lgs. 507/1993), così come accade per l'ICI o per la dichiarazione dei redditi, e la violazione dell'obbligo di denuncia viene sanzionata.

Quindi, ricordiamoci: tutte le volte che acquistiamo o perdiamo la disponibilità di un locale o di un'area, dobbiamo presentare la denuncia al Comune; lo stesso dobbiamo fare anche quando si siano modificati i dati precedentemente dichiarati (la metratura è aumentata o diminuita; è cambiato l'utilizzo dei locali;) per poter pagare correttamente la tassa.

La tassa è dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo che il contribuente decida di farne: ciò che rileva è che i locali o le aree siano potenzialmente utilizzabili, così come potenzialmente utilizzabile è parallelamente il pubblico servizio di raccolta dei rifiuti.

Non sono soggetti alla tassa solamente i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Ossia, ciò che rileva ai fini dell'esclusione dal pagamento della tassa non il mancato uso frutto di una scelta personale del contribuente, ma l'inutilizzo determinato da fattori oggettivi esterni alla volontà del contribuente.

Tali circostanze, peraltro, devono essere denunciate e dimostrate dal contribuente che voglia beneficiare della detassazione: infatti in materia vige una presunzione (contro cui è ammessa prova contraria) secondo la quale tutti i locali e le aree tassabili sono potenzialmente utilizzabili e quindi idonee a produrre rifiuti.

Tra i casi di inutilizzabilità per natura o di fatto di locali ed aree si segnala quello relativo a locali che siano privi di allacciamenti alle utenze (gas, luce ed acqua) e di mobilio.

E' possibile beneficiare (per il periodo di effettiva inagibilità dei locali) della suddetta detassazione anche durante l'effettuazione di lavori di ristrutturazione o di manutenzione

straordinaria, purché tali circostanze siano tempestivamente denunciate e dimostrate mediante allegazione della necessaria documentazione (per esempio, copia della denuncia di inizio attività, o della concessione edilizia, ...). In ogni caso, tale detassazione è riconosciuta solo a seguito di positivo riscontro dell'ufficio Tributi in fase di acquisizione della relativa denuncia.

2. CHI E' TENUTO A PAGARE LA TASSA

E' tenuto al pagamento della tassa chi occupa o conduce locali ed aree ubicati nel territorio del Comune di Lauria, a qualsiasi uso destinati.

Si tratta normalmente del proprietario (o dell'usufruttuario o del titolare del diritto di uso o abitazione, nel caso siano stati costituiti tali diritti) o, in caso di locazione, del locatario (ossia dell'inquilino o di chi abbia ottenuto in locazione il locale o l'area).

3. PRESUPPOSTI DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Sono pertanto considerati tassabili tutti i locali e le aree scoperte (operative), indipendentemente dal tipo di utilizzo cui sono destinate.

Non sono invece tassabili :

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni : si tratta, per esempio, dei cortili e dei parcheggi scoperti;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili (si tratta delle superfici scoperte non operative: art.6 D.L.29 settembre 1997, n.328, come convertito dalla L.29 novembre 1997 n.410, ed art.1 comma 3 D.L.26 gennaio 1999 n.8, convertito con L.25 marzo 1999 n.75)

4. LA TASSABILITA' DELLE SUPERFICI:

In linea di massima tutte le superfici (coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibite) sono tassabili perché potenzialmente produttive di rifiuto. Vi sono però delle eccezioni, previste dalla stessa legge (art.62 del D.Lgs. 507/1993)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Hanno tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) terrazze scoperte e simili;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- g) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

Un discorso particolare merita la tassabilità delle superfici produttive di rifiuti speciali, in considerazione delle mutate condizioni normative (D.Lgs. 22/1997, D.P.R.158/1999).

L'art. 62 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 prevedeva che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Tali disposizioni, infatti, alla luce delle intervenute novelle legislative non sono più applicabili nel caso di superfici produttive di rifiuti di imballaggio.

5. DECORRENZA DELLA TASSA ED OBBLIGO DI DENUNCIA:

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione o detenzione dei locali o delle aree tassabili.

Ai fini dell'applicazione della Tassa, l'anno solare (ossia il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre) viene suddiviso in 6 bimestri che decorrono da gennaio:

- 1° bimestre: comprende i mesi di gennaio-febbraio;
- 2° bimestre: comprende i mesi di marzo-aprile;
- 3° bimestre: comprende i mesi di maggio-giugno;
- 4° bimestre: comprende i mesi di luglio-agosto;
- 5° bimestre: comprende i mesi di settembre-ottobre;
- 6° bimestre: comprende i mesi di novembre-dicembre.

OBBLIGO DI DENUNCIA E RELATIVE SANZIONI:

L'autodichiarazione dei dati in base a cui applicare la tassa è un obbligo per il contribuente (art.70 del D.Lgs. 507/1993), così come accade per l'I.C.I. o per la dichiarazione dei redditi. La violazione dell'obbligo di denuncia viene sanzionata in base alle vigenti disposizioni di legge.

Le sanzioni sono minori se il contribuente si sia attivato prima dell'intervento del Comune presentando, sia pur tardivamente, la denuncia che aveva omesso di inoltrare in precedenza.

Queste sono le violazioni e le relative sanzioni:

- a) per omessa presentazione della denuncia originaria (nuova occupazione/conduzione) o di variazione: 150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di 51,65 euro;
- b) per denuncia originaria o di variazione infedele: 75% della maggiore tassa dovuta;
- c) per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa: 25,82 euro;
- d) per mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele: 51,65 euro.

DENUNCIA DI ISCRIZIONE:

Per essere in regola con le previsioni della legge (art.70 del D.Lgs. 507/1993) i proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

Sulla base dei dati contenuti in tale denuncia il Comune procederà alla regolare iscrizione a ruolo del contribuente, che riceverà pertanto a tempo debito l'avviso o la cartella di pagamento per poter pagare la tassa da esso dovuta.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. Pertanto il contribuente verrà iscritto a ruolo ogni anno sulla base dei dati già denunciati e la tassa continuerà ad essergli applicata sulla base di tali presupposti.

DENUNCIA DI VARIAZIONE:

Al variare delle condizioni relative ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, il contribuente è nuovamente obbligato - entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale, ossia entro il 20 gennaio dell'anno successivo al momento in cui la situazione è venuta a mutare – a presentare una denuncia per comunicare al Comune i cambiamenti avvenuti ed aggiornare così i dati utilizzati per il calcolo della tassa.

DENUNCIA DI CESSAZIONE:

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassabili deve essere denunciata al Comune. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

6. INFORMAZIONI PRATICHE SULLA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA:

DATI DELLA DENUNCIA:

La denuncia deve contenere, oltre a quanto specificatamente previsto dalla legge (art.70 del D.Lgs. 507/1993):

- a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del denunciante;
- b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, del codice ISTAT di attività, delle generalità e della residenza o domicilio del legale rappresentante con la specifica carica di questi;
- c) l'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso e suddivisioni interne;
- d) l'ubicazione dei locali e delle aree;
- e) la data di inizio dell'occupazione dei locali oggetto di denuncia.

COSA DENUNCIARE:

E' necessario denunciare ogni nuova conduzione/occupazione, ogni eventuale variazione o ogni cessazione, come per esempio:

- cambiamento di abitazione entro la città (denuncia di variazione)
- trasferimento in altro Comune (denuncia di cessazione), ai fini della cancellazione dal ruolo della tassa
- ogni differenza nella metratura, a suo tempo indicata, dei locali occupati
- eventuale cambio di intestazione della cartella esattoriale (trascrizione)
- la variazione del numero degli occupanti da 1 a più persone o viceversa.

7. COM'E' CALCOLATA LA TASSA

La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

La tassa dovuta viene calcolata moltiplicando la tariffa al mq (applicabile sulla base del tipo di utilizzo delle superfici stesse) per i metri quadrati di superficie tassabile.

L'importo sugli avvisi e sulle cartelle di pagamento risulta maggiorato perché alla tassa devono per legge essere applicate le addizionali comunali e provinciali.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA TASSA:

La riscossione della tassa sui rifiuti avviene mediante il pagamento dei bollettini che ogni contribuente riceve insieme all'avviso o alla cartella di pagamento.

Dall'annualità d'imposta 2011 la tassa va pagata con

bollettino di conto corrente postale, sul conto corrente n. **9472046** intestato a

COMUNE DI LAURIA - TARSU ORDINARIA - SERV.TESORERIA

La tassa viene quantificata dal Comune sulla base dei dati che il contribuente ha l'obbligo di denunciare e richiesta in pagamento mediante un particolare strumento chiamato "ruolo contabile".

l'avviso di pagamento

Il contribuente riceve annualmente un avviso di pagamento in cui è quantificata la tassa da pagare ed a cui sono allegati i bollettini di versamento. L'avviso di pagamento, che viene recapitato per posta ordinaria, è un invito a pagare entro determinate date per evitare l'emissione della cartella.

L'avviso di pagamento normalmente prevede la possibilità di pagare in 4 rate (alle rispettive scadenze, indicate nell'avviso stesso) o in un'unica soluzione (da eseguirsi entro la scadenza della 1° rata).

Nel caso di pagamento in un'unica soluzione il termine di scadenza è quello relativo alla prima rata.

Le tariffe della tassa

Per l'anno 2011, l'Amministrazione Comunale, nell'ottica di responsabilizzare i cittadini e di premiare comportamenti sociali corretti nell'ambito della differenziazione dei rifiuti, ha proposto una lieve riduzione tariffaria a carico degli utenti. Segue il nuovo quadro tariffario

COMUNE DI LAURIA

Provincia di Potenza

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

COD. CATEG.	DESTINAZIONE LOCALI	ANNO 2011 (Importi espressi in Euro) x mq.		
		CENTRO URBANO (*)	ZONE RURALI SERVITE	Dist. Cass. > 800 mt.
1	ABITAZIONI E PERTINENZE A DISPOSIZIONE	1,22851	1,06339	0,39222
2	ABITAZIONI E PERTINENZE UNICO OCCUPANTE	1,10114	0,95937	0,34686
3	ABITAZIONI E PERTINENZE N. 2 OCCUPANTI	1,52748	1,32218	0,48767
4	ABITAZIONI E PERTINENZE N. 3 OCCUPANTI	1,55466	1,34571	0,49635
5	ABITAZIONI E PERTINENZE N. 4 OCCUPANTI	1,58184	1,36924	0,50503
6	ABITAZIONI E PERTINENZE N. 5 OCCUPANTI E OLTRE	1,60902	1,39276	0,51371
7	MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI E LUOGHI DI CULTO	0,84780	0,85777	0,85777
8	SCUOLE	1,37144	1,37144	1,37144
9	CINEMATOGRAFI E TEATRO	0,87323	0,87323	0,87323
10	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA - SALA GIOCHI	1,11261	0,96522	0,35099
11	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB., IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRE	1,60059	1,37439	0,49488
12	STABILIMENTI BALNEARI	1,10214	1,10214	1,10214
13	ESPOSIZIONI AUTOSALONI, VENDITA MOBILI - CERAMICHE - MATERIALI PER L'EDILIZIA	1,51082	1,29967	0,46963
14	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,23479	1,04957	0,37044
15	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,13705	0,96649	0,34111
16	CASE DI CURA E DI RIPOSO	1,37243	1,16657	0,41173
17	OSPEDALI	3,85249	3,30641	1,20063
18	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, CASERME	3,12837	2,68519	0,97532
19	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,77985	1,77985	1,77985
20	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	2,83638	2,43742	0,87897
21	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI CON SUPERFICIE SUP. A MQ. 500	2,83638	2,43742	0,87897
22	EDICOLA, FARMACIA, TABACCHI, PLURILICENZE	3,66548	3,15275	1,13892
23	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2,24118	1,92768	0,69637
24	BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI	4,14573	3,52387	1,28030
25	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE : PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,18881	1,86049	0,67228
26	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE : FALEGNAME, SEGHERIA, LAVANDERIA	1,14702	1,14702	1,14702
27	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE : IDRAULICO, ELETTRICISTA	1,65470	1,65470	1,65470
28	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE : FABBRO E LAVORAZIONI INFISSI	0,75404	0,75404	0,75404
29	CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	0,50269	0,50269	0,50269
30	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,63376	1,38869	0,49013
31	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,65470	1,40650	0,50823
32	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	6,15800	5,23430	1,84740
33	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,81748	4,09486	1,44525
34	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	5,23640	4,50392	1,62702
35	SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI E GENERI ALIMENTARI	3,56075	3,06267	1,10638
36	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,66548	3,15275	1,11273
37	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZE AL TAGLIO	7,74986	6,58739	2,23496
38	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,01616	2,59426	0,91562
39	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,28367	5,34112	1,88510
40	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,44126	1,22507	0,43238

(*) ivi comprese le C.de CATANIA - CONA - SAN PAOLO - SANTA MARIA BASSA - OLIVETO - PARCO CARROSO e SAN GIUSEPPE SUP.RE, PECORONE

NB: Alle presenti tariffe vanno applicate le addizionali previste per legge (add.le erariale 10% e Trib. Prov.le ambiente 5%)